



DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento in materia di affiliazioni e Visiting.

IL RETTORE

VISTA la legge 240/2010, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, e in particolare l'art. 6;

VISTO l'art. 1, comma 633, della legge di Bilancio 2018, che ha modificato l'art. 6, comma 12, della legge 240/2010 consentendo ai docenti a tempo definito di svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, fatta salva la competenza del Rettore a valutare, in sede di autorizzazione preventiva, la compatibilità concreta dell'ulteriore rapporto di lavoro con gli obblighi istituzionali del regime a tempo definito nei confronti dell'Ateneo di appartenenza;

RICHIAMATO il vigente *Regolamento in materia di doppia affiliazione*, emanato con DR Rep. 612/2020 del 1.12.2020;

RICHIAMATE le Linee guida per il riconoscimento dello Status di Visiting Honorary Fellow, Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Scholar, Visiting PhD Student, approvate con delibera del Senato Accademico del 19.11.2018;

VALUTATA l'opportunità di adeguare il vigente *Regolamento in materia di doppia affiliazione* al fine di disciplinare le varie forme di collaborazione che l'Ateneo attiva con esperti e studiosi incardinati in università, enti e centri di ricerca, italiani e stranieri e di regolamentare lo svolgimento di dette attività nelle sopra citate strutture per i propri docenti, ricercatori, titolari di borse, assegni, contratti di ricerca e dottorandi;

RITENUTO necessario, pertanto, modificare il vigente *Regolamento in materia di doppia affiliazione* e disciplinare il riconoscimento dello "status di Visiting" e le collaborazioni con università, enti o centri di ricerca;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico dell'8.7.2024 e del Consiglio di Amministrazione del 10.7.2024 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato il nuovo *Regolamento in materia di affiliazioni e Visiting* e la contestuale abrogazione del vigente *Regolamento in materia di doppia affiliazione*;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento in materia di affiliazioni e Visiting** sul quale il Senato Accademico del 8.7.2024 ha espresso parere favorevole e che il Consiglio di Amministrazione del 10.7.2024 ha approvato nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2

Il **Regolamento in materia di affiliazioni e Visiting** entra in vigore contestualmente alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione Albo di Ateneo.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento in materia di doppia affiliazione*, emanato con DR Rep. 612/2020 del 1.12.2020.



Art.4

Il testo del regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina:
Università>Ateneo>Statuto e regolamenti>Regolamenti>Personale>Personale docente e ricercatore.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavaliere

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFILIAZIONI E VISITING

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

[Art. 1 - Finalità](#)

[Art. 2 - Definizioni](#)

CAPO II - DOPPIA AFFILIAZIONE ISTITUZIONALE

[Art. 3 - Doppia affiliazione istituzionale](#)

[Art. 4 - Iter procedurale](#)

[Art. 5 - Diritti e doveri del professore o ricercatore in doppia affiliazione istituzionale](#)

CAPO III - DOPPIA AFFILIAZIONE INDIVIDUALE

[Art. 6 - Doppia affiliazione individuale di professori o ricercatori a tempo pieno](#)

[Art. 7 - Iter procedurale per la doppia affiliazione individuale di professori o ricercatori a tempo pieno](#)

[Art. 8 - Oggetto, durata e risoluzione dell'accordo](#)

[Art. 9 - Doppia affiliazione individuale di professori o ricercatori a tempo definito](#)

[Art. 10 - Iter procedurale per la doppia affiliazione individuale di professori o ricercatori a tempo definito](#)

[Art. 11 - Diritti e doveri dei professori o ricercatori in doppia affiliazione individuale](#)

CAPO IV - VISITING E COLLABORAZIONI CON UNIVERSITÀ, ENTI O CENTRI DI RICERCA

[Art. 12 - Tipologie di Visiting in ingresso](#)

[Art. 13 - Iter procedurale per l'attribuzione dello status di Visiting](#)

[Art. 14 - Diritti e doveri connessi allo status di Visiting](#)

[Art. 15 - Visiting in uscita](#)

[Art. 16 - Iter procedurale per l'autorizzazione del Visiting in uscita](#)

[Art. 17 - Diritti e doveri](#)

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

[Art. 18 - Istituzione Albo di Ateneo](#)

[Art. 19 - Abrogazione Regolamento in materia di doppia affiliazione](#)

[Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie](#)



CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento in materia di affiliazioni e Visiting (di seguito "Regolamento") disciplina le forme di collaborazione che l'Università degli studi di Bergamo (di seguito Ateneo) attiva con esperti e studiosi incardinati in università, enti e centri di ricerca, italiani e stranieri, e anche la possibilità per i propri professori, ricercatori, titolari di borse, assegni, contratti di ricerca e dottorandi di svolgere attività nelle sopra citate strutture, al fine di:
 - accrescere la propria integrazione con le migliori istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
 - facilitare le collaborazioni con docenti e istituzioni di alto profilo;
 - estendere il livello di internazionalizzazione della propria offerta formativa;
 - potenziare le proprie capacità nell'acquisizione di fondi per la ricerca scientifica in sede nazionale ed internazionale;
 - garantire maggiori e più sistematiche connessioni con il sistema universitario europeo ed internazionale;
 - costituire un albo unico di ateneo, che riassume in maniera sistematica e completa l'elenco dei Visiting (in entrata e in uscita), le affiliazioni istituzionali e le doppie affiliazioni dei dipendenti dell'Ateneo.
2. Nell'ambito delle collaborazioni disciplinate dal Regolamento, i professori e i ricercatori dell'Ateneo sono tenuti, di norma, ad adempiere ai doveri previsti dai Regolamenti vigenti. Eventuali deroghe devono essere motivate dal richiedente ed espressamente autorizzate dall'Ateneo, con riferimento alle prerogative degli Organi competenti.
3. In coerenza con l'art. 2, comma 10 dello Statuto vigente, le disposizioni seguenti, declinate al maschile per ragioni di leggibilità e comprensibilità, sono riferite a professori e professoressa, ricercatori e ricercatrici, studiosi e studiose. La scelta della forma femminile o maschile è nella libera disponibilità di chi assume il titolo.

Art. 2 - Definizioni

1. Per **affiliazione primaria** si intende l'appartenenza di professori e ricercatori all'Università degli Studi di Bergamo, scaturente dall'atto di nomina o dalla firma del contratto. Il professore o ricercatore incardinato presso l'Ateneo deve sempre indicare, in tutti gli atti, la propria affiliazione primaria, che deve essere attestata in maniera esplicita ed inequivocabile (a titolo di esempio: in pubblicazioni, eventi, seminari e convegni, interviste). L'affiliazione primaria deve essere esplicitata anche nell'ambito delle collaborazioni che possono essere attivate con altre università, enti e istituzioni culturali, di formazione superiore e di ricerca, italiani e stranieri, come disciplinate da questo Regolamento.
L'affiliazione primaria può essere ignorata solo nel caso di professori e ricercatori che si trovino in aspettativa senza assegni.
2. Per **affiliazione secondaria** si intende l'affiliazione aggiuntiva ad enti e istituzioni culturali, di formazione superiore e di ricerca, che consente di:
 - partecipare a gruppi di ricerca appartenenti ad una ulteriore istituzione;
 - indicare l'affiliazione alle due istituzioni nelle attività scientifiche e divulgative.



L'affiliazione secondaria va comunicata al Rettore ai fini delle opportune verifiche, tramite apposita modulistica messa a disposizione dall'amministrazione, indicando l'oggetto, l'ambito e le finalità perseguite.

Il Rettore verifica che l'affiliazione secondaria non generi danno all'immagine dell'Ateneo o potenziale conflitto d'interessi.

3. Per **doppia affiliazione** si intende l'affiliazione aggiuntiva ad altro ente nell'ambito di una collaborazione non occasionale tra università, enti di formazione superiore e di ricerca italiani e stranieri, regolamentata da apposito accordo, che consente di:
 - partecipare a gruppi di ricerca appartenenti ad una ulteriore istituzione;
 - sottoscrivere lavori con l'affiliazione aggiuntiva dell'altra istituzione;
 - partecipare a progetti o proposte di progetto finanziati da altri enti o istituzioni;
 - rendicontare il proprio impegno nell'una e nell'altra istituzione.
4. Per **Visiting** si intende lo status conferito a uno studioso di università, enti e centri di ricerca, italiani e stranieri, che svolge per un periodo di tempo determinato attività di docenza o di ricerca, o entrambe, presso un'istituzione italiana o straniera diversa da quella di appartenenza.

CAPO II - DOPPIA AFFILIAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 3 - Doppia affiliazione istituzionale

1. Qualora si verifichi l'esistenza di un interesse generale dell'Ateneo, testimoniato dalla presenza di un laboratorio o un centro di ricerca congiunto, di un progetto di lungo termine avente natura strategica per l'Ateneo, oppure dalla collaborazione con un Ente di ricerca o un'università di grande prestigio, l'Ateneo stipula un accordo, che può prevedere la doppia affiliazione istituzionale.
2. L'accordo dovrà descrivere l'interesse comune perseguito dalle parti, le azioni oggetto di obiettivo, la disciplina relativa alla gestione della proprietà intellettuale e delle pubblicazioni.
3. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito degli accordi sono da considerarsi parte integrante dell'attività istituzionale e come tali esenti dall'obbligo di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.
4. Eventuali incarichi conferiti dall'ente partner, ma non rientranti nei rapporti disciplinati dagli accordi o a seguito dei quali siano previsti compensi, dovranno essere appositamente autorizzati ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti vigenti.

Art. 4 - Iter procedurale

1. La stipula dell'accordo è curata dai Dipartimenti con il supporto dell'Unità Autorizzazioni e procedimenti disciplinari e secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Il professore o ricercatore che intende afferire ad un'università, ente o centro di ricerca, italiano o straniero con il quale è attivo un accordo deve presentare richiesta



motivata al Consiglio del Dipartimento per l'acquisizione del relativo parere, allegando la descrizione della proposta di collaborazione, la durata e il riferimento all'accordo in essere.

3. Il Consiglio di Dipartimento esprime un parere e lo trasmette al Rettore per il rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 5 - Diritti e doveri del professore o ricercatore in doppia affiliazione istituzionale

1. Mediante il rilascio dell'autorizzazione alla doppia affiliazione istituzionale, il professore o ricercatore può partecipare a gruppi di ricerca dell'istituzione affiliata e sottoscrivere lavori con indicazione dell'affiliazione alle due istituzioni, nonché svolgere le specifiche attività previste.
2. Nel caso in cui la collaborazione del professore o ricercatore preveda ulteriori vincoli, che hanno effetti sulla ripartizione degli oneri stipendiali o sulla ripartizione del carico didattico e di attività di ricerca del singolo professore o ricercatore, sarà necessaria una formalizzazione specifica, per la quale si rinvia al capo III.

CAPO III - DOPPIA AFFILIAZIONE INDIVIDUALE

Art. 6 - Doppia affiliazione individuale di professori o ricercatori a tempo pieno

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un'altra università, ente o centro di ricerca, italiano o straniero, sulla base di un accordo tra i due atenei finalizzato al conseguimento di obiettivi di comune interesse.
2. Per quanto non espressamente disciplinato da questo regolamento, si rinvia all'art. 6, comma 11 della legge 240/2010, e al D.M. n. 167 del 26.04.2011 e al D.M. del 30.01.2014.
3. Le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. La verifica deve essere effettuata preliminarmente dal Dipartimento di appartenenza del richiedente.

Art. 7 - Iter procedurale per la doppia affiliazione individuale di professori o ricercatori a tempo pieno

1. La doppia affiliazione individuale viene instaurata mediante la stipula di un accordo riferito al singolo professore o ricercatore interessato.
2. Su istanza del professore o ricercatore il Consiglio di Dipartimento esprime un parere sul testo di accordo con l'università, ente o centro di ricerca, italiano o straniero interessato e lo trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le approvazioni di rispettiva competenza.



Art. 8 - Oggetto, durata e risoluzione dell'accordo

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, gli accordi, con l'assenso espresso del professore o ricercatore, stabiliscono:
 - a) le modalità di ripartizione dell'impegno annuo, definito figurativamente secondo le modalità previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due A
 - b) atenei;
 - c) le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali, salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;
 - d) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Gli accordi hanno durata minima di un anno, salvo risoluzione anticipata di cui al comma 4, e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque. Nel caso in cui la doppia affiliazione riguardi i ricercatori a tempo determinato, l'accordo non potrà avere scadenza successiva a quella del contratto.
3. Il professore o ricercatore deve fare richiesta di rinnovo al Dipartimento di afferenza in tempo utile per formalizzare quanto necessario.
4. Gli accordi possono essere risolti unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, dandone tempestiva comunicazione.
5. Gli accordi si intendono automaticamente risolti:
 - a) nel caso di revoca da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza;
 - b) nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito;
 - c) nel caso in cui il professore o ricercatore interessato cessi dall'affiliazione primaria all'Ateneo;
 - d) nel caso di modifica del ruolo del professore o ricercatore.
6. La risoluzione degli accordi ai sensi del comma 4 e 5 ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 9 - Doppia affiliazione individuale di professori o ricercatori a tempo definito

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 240/2010, i professori e i ricercatori di ruolo, a tempo definito, possono svolgere attività di didattica e di ricerca presso università, enti o centri di ricerca stranieri anche instaurando un rapporto di lavoro subordinato, previa autorizzazione del Rettore.



Art. 10 - Iter procedurale per la doppia affiliazione individuale di professori o ricercatori a tempo definito

1. La doppia affiliazione individuale del professore o ricercatore a tempo definito viene autorizzata dal Rettore, a seguito della positiva verifica relativa alla compatibilità rispetto all'adempimento degli obblighi istituzionali.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, il professore o ricercatore a tempo definito che intende ottenere la doppia affiliazione individuale deve presentare, oltre alla richiesta di opzione di tempo definito, se già non ha optato per questo regime, un'istanza di doppia affiliazione individuale, che deve contenere le seguenti informazioni:
 - ateneo o ente di ricerca presso il quale intende recarsi a lavorare;
 - ruolo o mansione che saranno svolti;
 - natura del rapporto lavorativo;
 - eventuale durata dell'ulteriore rapporto lavorativo;
 - dichiarazione di rispetto degli obblighi derivanti dal compito istituzionale;
 - dichiarazione che, qualora l'effettivo espletamento dell'incarico implichi la variazione dei dati comunicati, il richiedente provvederà a darne immediata e adeguata notizia all'Ateneo.
3. L'opzione di tempo segue le regole dettate dalle norme vigenti in materia.

Art. 11 - Diritti e doveri dei professori o ricercatori in doppia affiliazione individuale

1. I professori o ricercatori in doppia affiliazione individuale hanno diritto a:
 - partecipare a gruppi di ricerca appartenenti alle due istituzioni;
 - sottoscrivere lavori con l'affiliazione aggiuntiva dell'altra istituzione;
 - partecipare a progetti o proposte di progetto finanziati da altri enti o istituzioni per l'una e per l'altra istituzione;
 - rendicontare il proprio impegno nell'una e nell'altra istituzione, nazionale o internazionale, nei modi e termini previsti dal D.M. n. 167 del 26 aprile 2011 e dal D.M. del 30 gennaio 2014.
2. Il professore o ricercatore in doppia affiliazione individuale non può contemporaneamente essere affiliato a più di un'istituzione ulteriore rispetto all'Ateneo.
3. L'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso l'Ateneo di appartenenza, salvo che non sia diversamente disposto dall'accordo.
4. Il professore o ricercatore non può percepire una retribuzione aggiuntiva rispetto a quanto disciplinato dall'accordo. Qualora l'Ateneo ospitante volesse attribuire ulteriori compensi per incarichi aggiuntivi, l'interessato dovrà presentare una richiesta di autorizzazione ai sensi dei Regolamenti vigenti. Le modalità di rilascio dell'autorizzazione si differenziano a seconda del regime di impegno del professore o ricercatore richiedente.



CAPO IV - VISITING E COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA', ENTI O CENTRI DI RICERCA

Art. 12 - Tipologie di Visiting in ingresso

1. Lo status di Visiting può essere conferito a professori, ricercatori, titolari di borse, assegni, contratti di ricerca e dottorandi afferenti a università, enti e centri di ricerca, italiani e stranieri da un Dipartimento dell'Ateneo. A seconda dell'attività prevalentemente svolta si distingue tra:
 - a) **Visiting Professor:** il titolo è conferito ad un professore che nell'istituzione di appartenenza ricopra un ruolo accademico o scientifico equiparabile. Il Visiting Professor è tenuto a collaborare all'attività didattica presso il Dipartimento in cui è ospitato per almeno 15 giorni continuativi.
 - b) **Visiting Researcher:** il titolo è conferito ad uno studioso italiano o straniero di adeguata qualificazione scientifica afferente ad un'università, ente o centro di ricerca italiano o straniero che svolga prevalentemente attività di ricerca nell'ambito di una struttura dipartimentale o interdipartimentale o di un centro di ricerca dell'Ateneo. Il periodo di permanenza minimo del Visiting Researcher è di 30 giorni continuativi.
 - c) **Visiting PhD Student:** il titolo è conferito da un Dipartimento dell'Ateneo ad un dottorando che presso la propria università abbia svolto il primo anno di corso e che intenda trascorrere un periodo di ricerca presso il dipartimento medesimo. Il periodo di permanenza minimo del Visiting PhD Student è di 30 giorni continuativi.
 - d) **Visiting Scholar:** il titolo è conferito da un Dipartimento dell'Ateneo ad uno studioso chiamato a svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento medesimo. Il periodo di permanenza minimo del Visiting Scholar è di 30 giorni continuativi.

Art. 13 - Iter procedurale per l'attribuzione dello status di Visiting

1. La candidatura di un Visiting deve essere sostenuta da professori o ricercatori dell'Ateneo, nell'ambito di un interesse comune. Il professore o ricercatore interno proponente funge da referente per l'ospite.
2. Il professore o ricercatore proponente deve presentare la candidatura al Consiglio di Dipartimento tramite apposito modulo, accompagnato dal Curriculum Vitae e dalla lettera di impegno dell'interessato, dalla lettera di presentazione firmata dal responsabile della struttura dell'Università o Istituzione di appartenenza dell'aspirante Visiting.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera il riconoscimento dello status di Visiting, impegnandosi a riconoscere i diritti e gli obblighi indicati al successivo art. 14. La delibera dovrà contenere:
 - a) dati anagrafici e Curriculum Vitae dell'interessato;
 - b) denominazione dell'istituzione di appartenenza dell'interessato;
 - c) indicazione del periodo di permanenza presso l'Ateneo, descrizione delle attività che l'interessato dovrà svolgere e dei progetti nei quali verrà eventualmente coinvolto ovvero indicazione delle attività formative e didattiche da attribuire;



- d) indicazione dell'eventuale accordo stipulato con l'Ateneo se presente (accordi di collaborazione, accordi *Erasmus+*, o altro);
 - e) nome del professore o ricercatore proponente che funge da referente;
 - f) disponibilità del Dipartimento a fornire spazi e attrezzature adeguate allo svolgimento dell'attività prevista;
 - g) indicazione dell'eventuale forma di finanziamento prevista per la copertura delle spese.
4. Il Presidio del Dipartimento, dopo la delibera del Consiglio di Dipartimento che autorizza lo svolgimento del periodo di visiting presso l'Ateneo, comunica i nominativi e il periodo di permanenza del Visiting autorizzato a svolgere le attività di ricerca e didattica presso l'Ateneo agli uffici interessati per l'accesso ai servizi necessari (biblioteche, laboratori, Servizio diritto allo studio). Il badge può essere rilasciato su richiesta dell'interessato.
 5. Al termine del soggiorno il Dipartimento ospitante rilascia l'attestazione dello status riconosciuto al professore o ricercatore straniero, firmato dal Direttore del Dipartimento.
 6. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo il Visiting è tenuto a sottoscrivere un documento di affiliazione (Affiliation form) che riassume i reciproci impegni e condizioni della collaborazione.
 7. Copia del documento di affiliazione è trasmessa dal Dipartimento all'Ufficio Autorizzazioni e procedimenti disciplinari che cura l'Albo Visiting di Ateneo.

Art. 14 - Diritti e doveri connessi allo status di Visiting

1. Il Visiting si impegna nei confronti del Dipartimento e dell'Ateneo, attraverso la firma di un documento di affiliazione, che riassume i reciproci impegni.
2. Allo status di Visiting sono connessi i diritti e i doveri di seguito specificati:
 - a) Diritti connessi allo status di Visiting:
 - assistenza logistica e supporto informativo;
 - servizi di accoglienza connessi all'organizzazione della visita;
 - assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure relative all'ingresso in Italia;
 - adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate;
 - accesso alla rete internet, risorse informatiche e bibliotecarie e ai laboratori dell'Ateneo;
 - copertura assicurativa nei limiti previsti dalla normativa in vigore e dalle polizze assicurative di ateneo;
 - libertà e autonomia scientifica;
 - casella di posta elettronica;
 - accesso alle mense universitarie.
 - b) Doveri connessi allo status di Visiting:
 - corretto svolgimento delle attività secondo il programma didattico o di ricerca concordato con la struttura ospitante;



- rispetto delle disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile;
 - nel caso di Visiting Researcher, PhD Student e Scholar: presentazione, entro 30 giorni dal termine del periodo di Visiting, di una relazione scientifica dell'attività di ricerca svolta nel periodo della visita;
 - nel caso di Visiting Professor: compilazione e presentazione del Registro delle attività didattiche svolte seguendo le indicazioni fornite dagli uffici della struttura ospitante;
 - assolvimento degli specifici obblighi contrattuali, eventualmente previsti;
 - menzione dell'Ateneo nelle pubblicazioni dei risultati riconducibili alle attività condotte, in parte o totalmente, presso l'Ateneo, anche dopo la conclusione del periodo di visiting.
3. Lo status di Visiting di per sé non conferisce il diritto alla retribuzione o al rimborso spese da parte delle strutture ospitanti a meno che non sia espressamente previsto da bandi o programmi internazionali specifici.
 4. Il Visiting Professor può partecipare, in qualità di membro, a Commissioni d'esame e supervisionare tesi.
 5. Il Visiting può percepire compensi se previsti da specifici contratti per lo svolgimento di attività di didattica o di ricerca.
 6. Lo Status di Visiting non può in ogni caso essere conferito a soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
 7. I titoli attribuiti ai sensi di questo capo non danno in nessun caso diritto all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.
 8. I soggetti residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione fiscale (Tax Treaty) potranno richiedere di pagare le tasse nel loro paese d'origine compilando e presentando al Dipartimento ospitante l'apposita dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente del proprio paese.

Art. 15 - Visiting in uscita

1. I professori e i ricercatori dell'Ateneo possono svolgere attività didattica o di ricerca presso università, enti e centri di ricerca, italiani e stranieri, anche assumendo lo status di Visiting. Il relativo status è attribuito ai professori e ricercatori direttamente dalle istituzioni ospitanti.

Art. 16 - Iter procedurale per l'autorizzazione del Visiting in uscita

1. Il professore o ricercatore interessato a svolgere attività di ricerca presso università, enti e centri di ricerca, italiani e stranieri deve essere autorizzato secondo le procedure previste dal Regolamento interno delle missioni.



2. Nel caso in cui la durata sia superiore a 1 mese, il soggiorno dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Dipartimento, il quale dovrà dare atto che l'attività didattica istituzionale e programmata a carico del professore o ricercatore è compatibile con il periodo di visiting.
3. Dopo la delibera di approvazione, il professore o ricercatore interessato è tenuto ad inserire la richiesta di missione, anche se le spese del soggiorno sono parzialmente o totalmente coperte dall'ateneo ospitante.
4. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento del periodo di soggiorno all'estero e qualora il professore o ricercatore sia interessato all'affiliazione secondaria, quest'ultimo dovrà inoltrare espressa e motivata richiesta al Rettore, tramite apposita modulistica messa a disposizione dall'amministrazione, che dovrà contenere:
 - a) denominazione dell'ateneo ospitante;
 - b) durata del periodo della collaborazione;
 - c) data di autorizzazione allo svolgimento della missione o delibera del Consiglio del Dipartimento;
 - d) la dichiarazione, assunta dal professore o ricercatore sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell'inesistenza di qualunque conflitto di interesse e della compatibilità del periodo di soggiorno all'estero con l'adempimento degli impegni istituzionali, di didattica e di ricerca precedentemente assunti;
 - e) motivazione per la quale è richiesta l'affiliazione secondaria (es. partecipazione a gruppo di ricerca congiunto, menzione dell'ente o università ospitante all'interno delle pubblicazioni, etc.);
 - f) esistenza di un eventuale accordo tra l'Ateneo e l'ente che disciplini l'affiliazione secondaria.

Art. 17 - Diritti e doveri

1. Le attività svolte come visiting da professori o ricercatori dell'Ateneo presso l'ateneo ospitante sono da considerarsi parte integrante dell'attività istituzionale e, come tali, non devono essere autorizzate o comunicate.
2. Qualora il professore o ricercatore svolga durante il periodo di visiting attività che esulano dalla collaborazione con l'ateneo ospitante o che non rientrano all'interno di quanto preventivamente autorizzato, queste saranno considerate attività extra-istituzionali e, in quanto tali, disciplinate dal Regolamento per lo svolgimento di incarichi e di attività esterne dei professori e ricercatori.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18 - Istituzione Albo di Ateneo

1. È istituito l'Albo unico di Ateneo con l'elenco dei Visiting (in entrata e in uscita), delle affiliazioni istituzionali e delle doppie affiliazioni dei dipendenti dell'Ateneo.



Art. 19 - Abrogazione Regolamento in materia di doppia affiliazione

1. Con l'entrata in vigore del Regolamento in materia di affiliazioni e Visiting è abrogato il "Regolamento in materia di doppia affiliazione" ed ogni altra disposizione interna incompatibile.

Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto da questo Regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regolamentari interne.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, emanato con decreto Rettorale ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.